

Perché un diritto nella Chiesa?

La Chiesa cattolica attraverso il suo insegnamento teologico e le attività caritatevoli e sociali che svolge, vuole essere promotore di giustizia. Papa Paolo VI poteva affermare alla tribuna dell'ONU nel 1965 che la Chiesa era *"esperta di umanità"*. Una tale affermazione nutrita della storia bimillenaria della fede cristiana non avrebbe la stessa risonanza se la promozione della giustizia nelle Nazioni non fosse ricercata anche dalla Chiesa per se stessa nella sua vita istituzionale. Questa è una delle ragioni imprescindibili della presenza del diritto nella Chiesa: assicurare la giustizia al suo interno affinché ciò che la fede annuncia a tutti, sia vissuto anche nella Comunità dei credenti. Nessun annuncio di fede credibile senza una vera ricerca della giustizia fuori e nella Chiesa. Una tale affermazione non è sempre scontata eppure deve essere un imperativo della riflessione ecclesiale. Protegge da ogni spiritualizzazione azzardata.

Questa presenza del diritto nella Comunità credente non è solo coerente con il messaggio evangelico che deve essere vissuto e annunciato in tutta giustizia fuori e nella società ecclesiale. È anche coerente con la natura stessa di questa Chiesa dei Santi. Spesso è stato insegnato che il diritto era della Chiesa solo perché la Chiesa era anche una società umana, una Repubblica cristiana, rimandando la giustificazione della sua presenza alla filosofia politica, e che come tale la Chiesa per natura spirituale era normalmente estranea al diritto.

In opposizione a questo modo di vedere, bisogna affermare che la presenza del diritto è anche una necessità ecclesiologica, perché lungi dal confondersi solo con la norma di una società umana - che è anche la Chiesa -, il diritto, arte del giusto, incontra la natura spirituale dell'istituzione come una necessaria sgorga della Rivelazione.

Infatti quando Cristo invia i discepoli in missione, istituisce un diritto: quello di ascoltare l'annuncio del Vangelo; e un dovere: quello di annunciare il Vangelo. Questo annuncio porta in sé ancora un altro diritto: il diritto di ricevere il battesimo; e un altro dovere: quello di conferire il battesimo.

In altre parole, dalla Parola, dai sacramenti e dall'azione dello Spirito sorgono diritti e doveri o anche doveri e diritti, e di conseguenza un'arte del giusto, che l'Autorità ecclesiale compresa come successione apostolica, regola affinché in ogni epoca la missione profetica della Chiesa sia vissuta e annunciata in tutta giustizia presso uomini e donne, al di fuori e nella Chiesa, affinché il deposito della fede sia trasmesso come
si
deve.

L'arte del giusto è quindi un elemento essenziale e un metodo indispensabile al servizio della Chiesa, Comunità di fede alla ricerca di Dio e alla ricerca della santità.

Con il diritto canonico è possibile regolare proprio l'autorità sacra dei pastori; con il diritto canonico è possibile prevenire o curare le comunità da possibili derive settarie; con il diritto canonico è possibile accompagnare la fede dei fedeli aprendo loro nuove strade per camminare verso Dio; con il diritto canonico è possibile offrire agli altri diritti uno spazio di riflessione e di ricerca, lontano dalle chiusure di uno stretto positivismo giuridico. Infatti, la Chiesa si unisce con la sua esperienza giuridica alla profondità dell'umanità in marcia verso Dio, e con ciò si unisce alla gioia del Vangelo.

Il diritto qui non è più l'applicazione di una norma fredda e di una giustizia cieca, ma la ricerca di un giusto, espressione di equità, non di un giusto derivante da principi primi intangibili, ma di un giusto alla ricerca di un bene da perseguire, proveniente da Dio e andando verso Dio.

Qui il versetto di Isaia, può essere programmatico per ogni canonista, se è vissuto in modo reale e non idealista: «non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con fermezza; non verrà meno e non si abatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra;

Questa ricerca del giusto sempre in movimento rende il diritto canonico un diritto non dogmatico, ma un diritto plastico, il che spiega che nel corso dei secoli sono state molte le evoluzioni della norma per rispondere sempre meglio con fedeltà alla trasmissione della fede in una data epoca, dal *Corpus Iuris Canonici* medievale al Codice di Diritto Canonico del 1983 e al Codice dei Canoni delle Chiese orientali del 1990 passando per il Codice di Diritto Canonico del 1917.

Così Fedele, canonista italiano, poteva scrivere nel 1962 nello *spirito del diritto canonico*:

A chi considera su quali principi immutabili ed eterni si erge il diritto canonico e in quali filoni inesauribile affonda le sue radici profonde, il sistema giuridico della Chiesa apparirà, tra tutti i sistemi come il più statico, immobile e inflessibile, il più resistente alle vicissitudini politiche, economiche e sociali di cui è fatta la storia umana, il meno sensibile alle peculiarità [...].

D'altra parte, a chi considera quale imponente diversità di persone abbraccia, e attraverso quale ricca diversità di epoche storiche si estende la sua vita secolare, il diritto canonico apparirà, tra tutti i sistemi giuridici, come il più dinamico, mutevole ed elastico, il più aderente ai casi particolari della vita individuale e sociale.